

ALL'ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE - ROMA

ATTO DI RICORSO

Qual difensore e procuratore speciale di

CONTRADA Bruno, nato a Napoli il 2/09/1931, parte civile costituita nell'ambito del proc.pen. n. **10347/00 R.G.N.R.** e n. **2953/09 R.G. App.**, a carico di **PULCI Calogero** e **GIUGA Giuseppe**, ex art. 573 c.p.p. propone formale atto di

RICORSO

avverso la sentenza n. **2266/2010** emessa dalla Corte d'Appello di Catania, Sezione III Penale, in data 26/10/2010 e depositata in data 8/11/2010, assegnatisi giorni trenta per il deposito della motivazione, con cui è stata confermata la sentenza resa dal Tribunale di Catania – Sez. II in composizione monocratica - in data 1/12/2008 e depositata in data 31/12/2008 nel procedimento n. 10347/00 R.G.N.R. e 2102/03 R.G. Trib., che aveva assolto gli imputati **PULCI Calogero** e **GIUGA Giuseppe** dall'accusa di cui agli artt. 81 cpv., 110, 368 C.P. per avere “*in concorso tra loro, il PULCI agendo come istigatore e determinatore dell'altrui condotta illecita ed il GIUGA rendendo in più occasioni false dichiarazioni alle AA.GG di Caltanissetta e di Palermo, incolpato il funzionario della Polizia di Stato CONTRADA Bruno, che pure ad essi*

risultava innocente, di collegamenti con l'organizzazione criminosa di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra"...." per i motivi che in seguito verranno esposti ed in ordine ai quali si impone la necessità, ai fini della comprensione della vicenda particolarmente delicata e della valutazione della erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata, una premessa

IN FATTO

La sentenza che si impugna con il presente atto ha confermato il provvedimento assolutorio emesso dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, all'esito di un complesso procedimento penale scaturito (relativamente alla posizione del Dott. CONTRADA) dalla formale denuncia sporta dall'odierna parte civile il 27/03/2000 nei confronti degli imputati, in particolare in relazione alle propalazioni del GIUGA Giuseppe (interrogatorio del 5/11/1998; 24/4/1999; 18/8/1999; 1/9/1999), soggetto inserito nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", facente capo, per il gruppo di Sommatino, a "Piddu" Giuseppe Madonia, nonché per quanto da questi affermato a proposito del PULCI Calogero, appartenente anch'egli al mandamento di Sommatino, con un peso ben diverso e maggiore rispetto a quello di GIUGA.

Ecco, in poche parole, cosa venne attribuito al Dott. CONTRADA dal GIUGA negli interrogatori del 5/11/1998 e 24/4/1999 dinnanzi ai Magistrati della Procura di Caltanissetta:

- di essere amico di PULCI Calogero;
- che PULCI, agli inizi del 1991, si era recato a Roma per portare un regalo al Dott. CONTRADA;

- che nella stessa epoca il Dott. CONTRADA aveva avvisato il latitante catanese, **Benedetto Santapaola**, di un imminente blitz per catturarlo, favorendone così la fuga;
- che addirittura il Dott. CONTRADA aveva fatto pervenire al **Santapaola** la bobina contenente la registrazione della telefonata anonima che aveva fornito l'indicazione del luogo in cui il predetto si nascondeva, per consentirgli di individuare il responsabile.

I verbali contenenti le suddette dichiarazioni venivano trasmessi da Caltanissetta alla Procura della Repubblica di Palermo che, a sua volta, in data 11/06/1999, li trasmetteva alla Procura Generale della Repubblica di Palermo, essendo allora ancora in corso il giudizio a carico dell'ex Dirigente della Polizia di Stato presso la Corte di Appello di Palermo. La Procura Generale delegava la D.I.A. di svolgere le indagini per cercare riscontri alle accuse del GIUGA.

Successivamente, in data 18/08/1999 e 1/09/1999, il GIUGA riferiva ai Magistrati che le accuse rivolte al Dott. CONTRADA gli erano state “*suggerite*” da PULCI Calogero, con il quale era stato detenuto nello stesso periodo (1998) nel carcere di Enna, in particolare “...*tutti i fatti relativi dal 1991 in poi mi sono stati detti dal Pulci....che dovevo dire queste cose per rendermi credibile* (pag. 11, verbale 18/08/1999); “.....*tutti i contenuti delle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere quale collaboratore gli erano stati suggeriti dal Pulci che li aveva scritti e glieli aveva fatti ricopiare in un memoriale...*” (pag. 1 verbale dell'1/09/1999).

Dichiarava, altresì, che nel corso della comune detenzione presso

il carcere di Enna, nel 1998, PULCI gli aveva ordinato di collaborare con la giustizia allo scopo di essere scagionato da altri reati ed al fine di smantellare la Procura di Caltanissetta; gli aveva imposto di copiare il memoriale che il PULCI gli aveva scritto e di impararlo a memoria, senza sapere se quanto scritto corrispondesse o meno al vero.

A quel punto la Procura della Repubblica di Caltanissetta trasmetteva i verbali di interrogatorio del GIUGA a Palermo precisando che “...si ritiene attendibile la sua dichiarazione sulla esistenza di un progetto, concepito da Pulci Calogero, di **depistare e influenzare i processi in corso, mediante una serie di accuse false e caluniose, concepite dallo stesso Pulci e propalate dal Giuga..”**

Il motivo di tale scellerato accordo tra i due stava in un favore dovuto dal GIUGA al PULCI che in passato gli aveva salvato la vita, impedendo la sua eliminazione fisica decisa da esponenti mafiosi; il PULCI, nell'occasione in oggetto, gli avrebbe sostanzialmente chiesto di pagare il suo debito di riconoscenza !

Tutto ciò è stato premesso per introdurre i motivi di censura in ordine alla sentenza che si impugna e per evidenziare in miglior modo i clamorosi errori di diritto in cui è incorso il Tribunale di Catania prima e, purtroppo, anche la Corte di Appello dopo.

Il Tribunale di Catania, Sez. II in composizione monocratica, nonostante la richiesta di condanna del P.M., ha assolto dall'accusa di calunnia ai danni del Dott. CONTRADA Bruno gli imputati, rispettivamente PULCI Calogero per non aver commesso il fatto e

GIUGA Giuseppe perché il fatto non costituisce reato e la Corte di Appello di Catania, Sezione III Penale, nonostante il gravame del P.M. della D.D.A. e del P.G., che in udienza ha chiesto la condanna dei due imputati, ha erroneamente ed incredibilmente confermato il suddetto illogico e contraddittorio provvedimento, con una sentenza altrettanto illogica e contraddittoria.

Detto provvedimento merita senza dubbio di essere annullato per i seguenti

MOTIVI

1. *Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale ed insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 368 c.p..*

La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania è erronea in relazione all'individuazione degli elementi costitutivi del reato ascritto agli imputati, ovvero del reato di calunnia; è autoreferenziale ed apodittica nel giungere ad escludere inspiegabilmente ed ingiustificatamente che *“l'accordo tra i due imputati non appare, come sostenuto dalla parte civile e dal PG, indicatore di falsità e pertanto di consapevolezza di innocenza”* (sentenza a pag. 3).

Peraltro, i Giudicanti, trovandosi dinnanzi all'impugnazione di un provvedimento di primo grado assolutamente incredibile - dal momento che da una parte nell'assolvere GIUGA perché il fatto non costituisce reato, ritenendo mancante la consapevolezza dell'innocenza del Dott. CONTRADA, si dava per avvenuto l'accordo con il PULCI, dall'altra,

nell'assolvere il PULCI, per non aver commesso il fatto, si dava per non avvenuto il citato accordo e proprio su questa mancanza si fondava l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto - avrebbero dovuto adottare la massima cautela nel valutare la validità, la logicità e la coerenza della sentenza rispetto ai fatti in contestazione, ma purtroppo così non è stato.

In effetti non si comprende, perché non è scritto, per quale ragione i giudici della Corte di Appello di Catania abbiano ritenuto che *“il patto concluso tra i due all'interno del carcere di Enna....non implica affatto che i due si siano accordati per accusare ingiustamente il Contrada”* (sentenza a pag. 3).

Non solo, tale assunto è del tutto apodittico e privo di riscontri oltre che di motivazioni, ma è ancor più contraddittorio se si legge la parte che segue il passo sopra riportato *“... rivela soltanto l'intento di fare trapelare notizie di rilievo su personaggi delle istituzioni che dessero al Pulci un rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa della quale faceva parte”*.

Ma come ha potuto credere la Corte che due criminali si siano accordati per raccontare fatti che li mettessero in risalto all'interno del proprio gruppo criminale e che ciò sia avvenuto senza che gli stessi fossero consapevoli della calunniosità delle proprie propalazioni?

Sulla base di quali elementi la Corte è giunta a questa conclusione?
Sulla base di quali riscontri oggettivi, concreti?

Nulla del genere è emerso durante il processo, né del resto a nulla

del genere si fa riferimento in sentenza, come se bastasse soltanto il pensiero autoreferenziale e lapidario della Corte d'Appello!

Peraltro, il fatto che i due imputati si fossero accordati senza sapere se il Dott. CONTRADA fosse innocente o meno, oltre ad essere illogico è inverosimile!

E' illogico perché la Corte d'Appello ha confermato un provvedimento secondo cui da una parte GIUGA avrebbe riferito fatti non percepiti direttamente, ma riferitigli dal PULCI, senza sapere se fossero veri oppure no ed ha quindi ammesso l'esistenza di un accordo tra i due; dall'altra ha assolto PULCI sulla base del fatto che le sole accuse provenienti dal GIUGA non sarebbero sufficienti a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato, escludendo quindi il famigerato accordo tra i due.

Insomma, avremmo anche potuto prendere atto del fatto che la Corte intendesse confermare la sentenza di primo grado, ma esplicitando un proprio iter argomentativo autonomo rispetto a quello (incredibile) del Tribunale, spiegando come era riuscita a sanare l'insanabile contrasto esistente tra la pronuncia assolutoria del PULCI e quella del GIUGA, ma certo è inaccettabile che si sia limitata ad asserire che "*nessuna contraddizione si rileva nella motivazione della sentenza di primo grado..*" (sentenza impugnata a pag. 2) senza minimamente spiegare in alcun modo il perché di una simile asserzione, quasi come se si trattasse di una realtà ineluttabile...

Il fatto che l'accordo non presupponesse necessariamente la

consapevolezza dell'innocenza dell'odierna parte civile è, altresì, assolutamente inverosimile: come si può credere che due criminali si accordino, come sostiene la stessa Corte, al fine di “.... *fare trapelare notizie di rilievo su personaggi delle istituzioni che dessero al Pulci un rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa della quale faceva parte*” senza sapere che così facendo avrebbero infangato l'onore e la reputazione di un uomo dello Stato, di un uomo che, nel caso del Dott. CONTRADA, non solo faceva parte delle Istituzioni, ma del rispetto per le Istituzioni aveva fatto il proprio principale motivo di vita?

E' ovvio che se due criminali si accordano per rivelare fatti che li mettano in risalto all'interno della propria consorteria, fanno le cose in grande, inventano delle storie ben confezionate, per rendere la loro opera quanto più pregevole è possibile agli occhi degli altri esponenti mafiosi, cercando di influenzare e depistare così importanti processi in corso.

E tutto questo sarebbe avvenuto, secondo la Corte d'Appello di Catania, senza che gli imputati avessero idea della calunniosità delle loro propalazioni?

E' davvero assurdo!

Il provvedimento impugnato contrasta, altresì, con quanto prevede il Codice e quanto ha più volte chiarito la Giurisprudenza a proposito del reato di calunnia: è vero, come aveva evidenziato il Giudice di Prime Cure, che gli elementi essenziali dell'elemento soggettivo sono la volontà di accusare unita alla consapevolezza che l'incolpato è innocente per non aver commesso il fatto falsamente attribuitogli.

Ma è importante l'individuazione dell'elemento soggettivo: il Supremo Collegio ha chiarito più volte che la consapevolezza del denunciante dell'innocenza del calunniato emerge dalle **concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa**; da esse, con processo logico e deduttivo è possibile risalire alla sfera volitiva ed intellettuale del soggetto attivo.

Quindi, l'accertamento del dolo va effettuato sulla scorta della considerazione e della valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che sono espressione dell'atteggiamento psichico del soggetto agente ed indicative della motivazione del fatto (una per tutte Cass. Sez. VI, 5/12/2002, Greco).

Ora, è evidente che se la Corte d'Appello avesse valutato, come insegna la Suprema Corte, tutti i suindicati elementi, ovvero le circostanze concrete, le modalità della condotta degli imputati, non sarebbe mai potuta pervenire ad una pronuncia di conferma del provvedimento di primo grado, peraltro con le fittizie ed inconsistenti argomentazioni che ha usato!

Come ha fatto ad escludere l'elemento soggettivo in capo al GIUGA, quando tutti gli elementi della condotta dello stesso fanno pensare a tutto il contrario?

Come ha fatto a confermare la pronuncia del Tribunale che aveva escluso che PULCI avesse commesso il fatto ascrittogli, perché non provato da elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni del GIUGA, pur ritenendo quest'ultimo credibile (*"...Il Pulci, per motivi personali o*

per sue strategie processuali, ha assunto una determinata posizione nei confronti di Giuga, ma ciò non esclude la credibilità del Giuga sui fatti per cui è odierno procedimento (Cfr. sentenza impugnata a pag. 4)?

Se la Corte ritiene GIUGA credibile perché conferma le conclusioni del Tribunale a proposito del fatto che la sua sola accusa non è sufficiente a far condannare PULCI per il reato di calunnia?

Per tutte le considerazioni sopra esposte, per la carenza di una valida motivazione, per l'illogicità, la contraddittorietà e l'erronea applicazione della legge penale la sentenza impugnata va senza dubbio annullata.

2. **Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva**

La sentenza che si impugna con il presente atto va annullata anche per un altro valido motivo: all'udienza del 6/7/2010 la Corte di Appello di Catania emetteva ordinanza con cui disponeva l'acquisizione della sentenza di condanna emessa nei confronti del Dott. CONTRADA il 5/04/1996, divenuta irrevocabile il 10/5/2007, ritenendola essenziale ai fini della decisione.

Ora, nella breve sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania non vi è alcun riferimento alla suddetta sentenza originariamente ritenuta "essenziale" se non negli ultimi cinque righe della stessa.

Purtroppo quello che si legge in relazione al suddetto provvedimento, ovvero che "il Contrada è risultato uomo cui la consorteria nissena si era rivolta più volte per risolvere i suoi

problemi”(sentenza impugnata a pag. 5) non corrisponde né alla realtà dei fatti, perché il Dott. CONTRADA, non ha mai indagato, né ha mai avuto a che vedere per ragioni inerenti il proprio ufficio con la criminalità nissena, né alla realtà processuale, perché la suddetta circostanza non si evince da alcuna parte dell’acquisita sentenza.

Sarebbe strano se i Magistrati della Corte di Appello, dopo aver acquisito una sentenza ritenuta essenziale per la decisione, non l’avessero letta con attenzione...certo è composta da numerose pagine e forse ciò avrà favorito qualche disattenzione...

Eppure è proprio quello che è accaduto: nella sentenza che si impugna vi è un riferimento ad una presunta vicinanza tra il Dott. CONTRADA e la consorteria nissena mai esistita e mai indicata nella sentenza di condanna acquisita agli atti!

L’erroneo riferimento al provvedimento di condanna ci impone una breve precisazione, per amore del vero: la sentenza divenuta irrevocabile nel 2007 è una sentenza che condanna il Dott. CONTRADA esclusivamente per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, senza che venga contestato al predetto un solo reato fine in relazione ad uno specifico episodio; infatti i pochi episodi, narrati da personaggi più che discutibili (volendo usare un delicato eufemismo), in cui l’ex Dirigente della Polizia di Stato avrebbe avuto una condotta di dubbia interpretazione non vengono collegati a reati specifici, come normalmente avviene nei casi di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

E comunque non vi è un solo accenno alla mafia nissena.

Ora, non vorremmo che il fatto che nei confronti del Dott. CONTRADA sia divenuta irrevocabile la suddetta sentenza di condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa abbia creato confusione nei Giudicanti, di primo e secondo grado.

Non vorremmo che, stante l'esistenza di un simile provvedimento, si sia creato il dubbio che l'odierna parte civile possa essere stato *“uomo cui la consorteria nissena si era rivolta più volte per risolvere i suoi problemi”* (sentenza impugnata a pag. 5) e che quindi in fondo i due imputati originari di Sommatino non abbiano detto cose tanto lontane dal vero...

Questo sarebbe un gravissimo errore da non commettere: i Giudici avrebbero dovuto valutare se le specifiche accuse rivolte dal GIUGA nel corso dei sopra indicati interrogatori dinnanzi alle Autorità Giudiziarie al Dott. CONTRADA, la cui paternità dallo stesso venne ricondotta al PULCI, avessero integrato il reato di calunnia o meno.

Soltanto questo!

L'esistenza di una sentenza di condanna a carico del Dott. Bruno CONTRADA per altri fatti, peraltro antecedenti a quelli narrati dal GIUGA, in cui non vi è il minimo accenno alla criminalità nissena, nulla ha a che vedere con il presente procedimento.

La Corte, dopo aver acquisito e letto il suddetto provvedimento, sarebbe dovuta necessariamente giungere alle suddette conclusioni.

Purtroppo non lo ha fatto e si è in poche righe lasciata andare a

generiche ed ipotetiche, oltre che offensive e gratuite considerazioni assolutamente non corrispondenti al vero.

Anche per il motivo appena illustrato, per aver la Corte di Appello di Catania erroneamente valutato una prova ritenuta decisiva il provvedimento impugnato v'è annullato.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto

CHIEDE

che la sentenza n. 2266/2010, emessa dalla Corte di Appello di Catania, Sezione III Penale in data 26/10/2010 e depositata l'8/11/2010, venga annullata con rinvio ad altra sez. della Corte di Appello di Catania.

Catania 23/12/2010

Con ossequi

Avv. Giuseppe Lipera